Prot. n. 0076957 del 05/06/2023 - [UOR: SI001070 - Classif. II/7	]	
ACCORDO QUADRO		
tra		
Il Gruppo WEBUILD S.p.A. con sede legale in Rozzano (MI), Centro Direzio-		
nale Milanofiori Strada 6 – Palazzo L, (Codice Fiscale 00830660155, Partita		
IVA 02895590962), nel seguito chiamato anche GRUPPO, in persona del		
Dott. Gian Luca Grondona, nato a Genova il 13/02/1970, autorizzato al presente		
atto con Procura del 28 febbraio 2017 repertorio num. 34097, raccolta num.		
12964 e domiciliato per la carica in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milano-		
fiori Strada 6 – Palazzo L; Tel (+39) 02 44422111, PEC:		
pec@pec.webuildgroup.com		
e		
l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1,		
Partita IVA 00724160833, Codice Fiscale 800004070837, nel seguito chiamato		
"ATENEO", in persona del Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a nato a Ginevra		
(CH) l'11.03.1972, nella sua qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso		
il citato Ateneo, E-MAIL: <u>rettorato@unime.it</u> , PEC protocollo@pec.unim.it In-		
dirizzo: Segreteria del Magnifico Rettore - Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina		
- Tel.: 090.676.8933 - 090.676.8900 - Fax: 090.717762, autorizzato a stipulare		
il presente atto dal Consiglio di Amministrazione		
nel seguito congiuntamente indicate come le Parti		
Premesso che		
• il GRUPPO è un <i>global player</i> con radici italiane specializzato nella realiz-		
zazione di infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia		
idroelettrica, l'acqua, i green buildings, opere innovative e sostenibili che		

honno lo saono di migliororo lo vito della persona di oggi e di domenio	
hanno lo scopo di migliorare la vita delle persone di oggi e di domani;	
• il GRUPPO, per garantire che il patrimonio di conoscenza scientifico-tec-	
nico risponda alle istanze della collettività, sia in termini di qualità che di	
approfondimento, ha interesse a mantenere le proprie capacità tecniche ag-	
giornate con gli attuali progressi scientifici e tecnologici;	
• il GRUPPO, già firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite e in-	
cluso nel livello di Leadership del programma Climate Change del CDP -	
ex Carbon Disclosure Project, si impegna a perseguire, opera dopo opera,	
obiettivi di sviluppo sostenibile, supportando i clienti in aree strategiche	
quali la produzione di acqua ed energia pulite, la realizzazione di sistemi	
per la mobilità sostenibile e la costruzione di edifici a basso impatto am-	
bientale;	
• il GRUPPO ritiene particolarmente significativo avvalersi di competenze	
altamente qualificate che possano rinvenirsi presso istituti deputati a com-	
piti di ricerca scientifica ed alta formazione, quali le Università;	
• l'ATENEO possiede le strutture, il <i>know-how</i> , i mezzi tecnici e scientifici	
per realizzare l'attività di ricerca di cui al presente accordo quadro ed è par-	
ticolarmente interessato a partecipare ad iniziative di ricerca che hanno l'o-	
biettivo di approfondire le tematiche di interesse della WEBUILD;	
• l'ATENEO è altamente qualificato nella ricerca scientifica e tecnologica e	
nell'alta formazione in tutti i settori con particolare attenzione, viste le fina-	
lità congiunte, per quelli dell'Ingegneria;	
l'ATENEO intende promuovere ogni iniziativa utile per operare in sinergia,	
anche per il tramite dei propri Dipartimenti, con i Gruppi Leader dell'Im-	

 prenditoria Italiana a vocazione Internazionale, al fine di contribuire attiva-	
 mente al processo di crescita reciproca, tramite l'alta qualificazione delle	
conoscenze;	
 • l'ATENEO possiede laboratori che si pongono all'avanguardia in tutti i set-	
 tori, e quindi anche con riferimento a quelli di Ingegneria in generale e di	
 Ingegneria Civile in particolare;	
 • il GRUPPO e l'ATENEO, tenuto conto delle rispettive finalità imprendi-	
 toriali ed istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, me-	
 diante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali;	
 CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
 Art. 1 - Premesse	
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.	
Art. 2 - Oggetto	
 Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività in collaborazione tra	
 il GRUPPO e l'ATENEO, a duplice scopo.	
 Il primo finalizzato sostanzialmente a siglare una partnership strategica tra le	
Parti, che consenta di mettere a disposizione l'esperienza e il know-how del	
 Gruppo WEBUILD al fine di aumentare l'employability degli studenti ed ela-	
 borare, congiuntamente, strategie e soluzioni per favorire l'incontro tra do-	
manda ed offerta di lavoro qualificato. In tal senso, la collaborazione si concre-	
tizzerà tramite la partecipazione ad iniziative di orientamento al lavoro ed	
 eventi utili allo sviluppo delle soft skills dei laureandi, e con il contributo di	
Webuild. Il secondo scopo del presente Accordo consiste nel sancire il reci-	
	l .

 proco impegno delle Parti a promuovere e svolgere ricerche di comune inte-	
 resse nei settori produttivi di appartenenza, sfruttando il know-how congiunto	
 delle stesse, non solo su ricerche di carattere generale ma anche su sviluppo di	
prototipi, <i>test</i> su modelli e casi di studio che potrebbero riguardare le proble-	
matiche del territorio siciliano, nel quale il GRUPPO è impegnato con la sua	
attività imprenditoriale.	
<u></u>	
Art. 3 - Svolgimento delle attività e Referenti scientifici	
Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipule-	
ranno specifiche convenzioni attuative che prevedano la messa a disposizione	
di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali.	
Nell'ambito di tali convenzioni si potranno stabilire:	
 Modalità e tempi di pubblicazione di offerte di lavoro e <i>stage</i> sulla pagina	
del career service dell'ATENEO;	
Assistenza, consulenza e attivazione di tirocini e apprendistato in alta for-	
 mazione;	
Consultazione CV della banca dati dell'ATENEO di laureandi e neolaureati;	
• Pre-screening candidature;	
Disponibilità spazi per svolgimento colloqui di selezione o <i>test</i> ;	
 • Iniziative dedicate a Webuild: organizzazione e gestione di eventi, presen-	
tazioni ed altre attività di recruiting, come ad esempio Recruiting day, Te-	
stimonial day, Presentazioni aziendali, Visite aziendali, Assessment, e Busi-	
 ness Game;	
 Partecipazione a Career Day;	
 Modalità di partecipazione al Comitato di Indirizzo;	

 Nell'ambito delle convenzioni per la ricerca si fisseranno:	
 Oggetto e modalità di conduzione delle ricerche e degli studi specifici;	
 Prove su prototipi di proprietà del GRUPPO che lo stesso vorrà testare;	
 • Pareri e studi su particolari problematiche di comune interesse di elevato	
 carattere scientifico.	
 Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze	
 scientifiche e tecniche complementari e di volta in volta le suddette convenzioni	
 stabiliranno i reciproci impegni finanziari.	
 Vengono nominati i seguenti Referenti per l'attuazione del presente accordo:	
 - Per l'ATENEO, il;.	
- Per il GRUPPO, Gian Luca Grondona, Chief HR Organization and Sy-	
stems Officer.	
Art. 4 - Durata dell'accordo	
Il presente Accordo avrà una durata pari a trentasei mesi decorrenti dalla data	
di sottoscrizione di entrambe le Parti. È espressamente esclusa ogni forma di	
tacito rinnovo.	
È fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dallo stesso,	
per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso	
di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.	
L'Accordo si risolverà in ogni caso automaticamente nel caso in cui l'attua-	
zione dello stesso diventi o risulti impossibile.	
Le Parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale avranno effetto	
solo per l'avvenire e non incideranno sulla parte del rapporto già eseguita o	
ancora in esecuzione.	
dicord in Coccazione.	

Art. 5 – Oneri della collaborazione scientifica	
Salvo quanto diversamente previsto dalle convenzioni attuative di cui all'art.3,	
dall'esecuzione delle attività indicate all'art. 2 del presente Accordo non potrà	
discendere alcun onere per le Parti sopra rappresentate.	
Art. 6 – Riservatezza e Proprietà Intellettuale	
Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i	
soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle infor-	
mazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza	
nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qua-	
 lificate per iscritto come confidenziali.	
 Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono	
state sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività	
 di cui al presente Accordo quadro.	
 La proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze, invenzioni e brevetti de-	
 rivanti dalle attività di cui all'art. 2 sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'ap-	
 porto fornito da ciascuna al loro conseguimento.	
 Il regime dei diritti di sfruttamento industriale condiviso dalle Parti sarà oggetto	
di separate e specifiche convenzioni attuative.	
 Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare nelle	
convenzioni attuative.	
 Art. 7 – Divieto uso nome e/o logo dell'ATENEO o del GRUPPO Webuild	
 Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome e/o il logo dell'ATENEO o del	

GRUPPO in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le	
stesse che prevedano, previa espressa autorizzazione, le forme di comunica-	
 zione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i	
 limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che	
nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in	
 via definitiva, all'altra Parte.	
 Le Parti non possono essere autorizzate, comunque, ad usare il logo non proprio	
 o qualunque altro segno distintivo per finalità diverse da quelle oggetto del rap-	
 porto in essere tra loro; con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato	
 viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipen-	
 dentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.	
Le Parti concordano di dare opportuna visibilità all'Accordo e alle attività da	
 realizzare insieme concordando le relative attività di comunicazione attraverso	
 i rispettivi uffici competenti alla comunicazione.	
Art.8 - Copertura assicurativa	
Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per	
 responsabilità civile del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione	
 del presente Accordo quadro, la sede dell'altra Parte.	
 Art. 9 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal	
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81	
 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'ATE-	
 NEO e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto	
 del MIUR del 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del GRUPPO, che in	

 ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del	
GRUPPO e dell'ATENEO, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti	
 cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.	
 Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto	
 n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede	
dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede	
ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs.	
81/2008, dallo stesso realizzata, assicurerà al succitato personale, esclusiva-	
mente per le attività svolte in locali e spazi di propria competenza, le misure	
generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la	
sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulte-	
riori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicu-	
rezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.	
Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale	
del GRUPPO, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di pre-	
venzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospi-	
tante.	
Art. 10 – Trattamento dei dati personali	
L'ATENEO in qualità di Titolare del Trattamento provvede al trattamento, alla	
diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo	
nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto	
dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii	
Il GRUPPO si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'ATENEO	

uı	nicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.	
L	'ATENEO, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27	
ap	prile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti	
da	al GRUPPO WEBUILD saranno trattati esclusivamente per le finalità con-	
ne	esse al rapporto oggetto del presente Accordo.	
	Art. 11 – Clausola Etica	
C	iascuna delle Parti, nell'esecuzione del presente Accordo, anche a garanzia	
de	elle azioni o omissioni di propri esponenti, impiegati, agenti, intermediari, col-	
la	boratori, consulenti e di tutte le altre persone o entità che siano sotto il suo	
co	ontrollo:	
i) s	si obbliga ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo	
	nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nei rispettivi Codici Etici	
	Politiche Anticorruzione;	
	si obbliga a non porre in essere condotte non in linea con:	
	le disposizioni di legge applicabili in materia di contrasto alla corru-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	zione attiva e passiva verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico	
	servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati citta-	
	dini, ivi inclusa la Convenzione dell'Organizzazione per la Coopera-	
	zione e lo Sviluppo Economico (l'"OCSE") sulla lotta alla corruzione	
	di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali	
	e qualsiasi altra legge che ratifichi l'OCSE;	
	2. le norme del D.Lgs. 231/01 emanato dall'Italia;	
	3. le disposizioni di legge relative al trasferimento di beni o denaro prove-	
	nienti da reati o al contrasto del finanziamento o dell'agevolazione di	

associazioni terroristiche;	
Ciascuna Parte dichiara di non essere attualmente presente in qualsiasi Sanction	
Lists che fa riferimento a sanzioni economiche o finanziarie o embargo com-	
merciali o altri divieti generali contro le transazioni ai sensi di (i) leggi antiter-	
rorismo; (ii) leggi di controllo delle esportazioni; o (iii) leggi sulle sanzioni	
(comprese leggi, normative e provvedimenti esecutivi) imposte, amministrate	
o applicate di volta in volta dalle Autorità Sanzionatorie.	
Per "Autorità Sanzionatoria" si intende (i) gli Stati Uniti, (ii) il Consiglio di	
sicurezza delle Nazioni Unite, (iii) l'Unione Europea, (iv) qualsivoglia Stato	
membro dell'Unione Europea e il Regno Unito o (v) le istituzioni dei rispettivi	
governi tra cui, a titolo esemplificativo, Her Majesty's Treasury, l'Office of	
Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro statunitense, il	
Dipartimento del Commercio statunitense, il Dipartimento di Stato statunitense	
e qualsivoglia altra agenzia del governo statunitense.	
Ciascuna delle Parti si impegna ad evitare ogni situazione che possa condurre	
a conflitti di interesse o che possa interferire con la capacità di prendere deci-	
sioni imparziali, e a segnalare ogni situazione di conflitto di interesse, anche	
potenziale, di cui venga a conoscenza.	
Art. 12 – Controversie e Foro competente	
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
possa derivare dal presente Accordo.	
Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni	
eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpre-	
tazione od esecuzione dell'Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di	

 MESSINA.	
Art. 13- Registrazione	
 Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli	
articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.	
Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che do-	
 vesse richiederla.	
Il presente atto, che viene redatto in un unico originale in formato digitale, è	
 altresì soggetto all'imposta di bollo il cui pagamento verrà assolto, in modalità	
 virtuale, dall'ATENEO, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.	
 67760 del 2010.	
 Per l' <b>ATENEO</b> Per il <b>GRUPPO</b>	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	
Il Magnifico Rettore Il Rappresentante Legale	